

STATUTO

KREATOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA MURONI 26

Numero REA: SS - 214353

Codice fiscale: 02907670901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 68931/39080 DI REPERTORIO	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	"KREATOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	in sigla	
	"KREATOS SCS".	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Sassari.	
	Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui	

all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, specialmente in relazione all’inserimento lavorativo di un maggior numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale e sociale.

ARTICOLO 4

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato

	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della	
	mutualità.	
	Essa persegue, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	dall'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-	
	ne di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo	
	1 comma 1 lettera B della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	i soggetti terzi realizza le attività costituenti l'oggetto	
	sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge	
	8 novembre 1991 n.381 e del presente statuto. La cooperativa	
	opera altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro	
	e continuità di occupazione alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Le prestazioni dei soci lavora-	
	tori a favore dell'impresa sociale saranno definite con appo-	
	sito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.	
	ARTICOLO 5	

	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	dante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,	
	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere per uomo e	
	donna;	
	- attività legate alla cura ed al benessere personale, quali	
	manicure, massaggi, trattamento viso, trucco, etc..;	
	- attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondu-	
	latura, lisciatura e simili trattamenti dei capelli per uomini	
	e donne.	
	Creazione, realizzazione e organizzazione di meeting, mostre,	
	convegni, manifestazioni ed eventi in genere, finalizzati al-	
	la promozione, divulgazione e sviluppo dei prodotti e servizi	
	indicati sopra.	
	Possibilità di svolgere attività di insegnamento legata alla	
	propria attività presso centri e/o scuole di taglio, ecc.	
	Vendita al dettaglio di prodotti attinenti all'attività di	
	barbiere, parrucchiere, cura e benessere della persona.	
	Attività di noleggio di attrezzature professionali.	

	- La somministrazione di alimenti e bevande; potrà quindi	
	svolgere l'attività di ristorante, pizzeria, bar, tavola cal-	
	da, rosticceria, pasticceria; servizi di catering; potrà orga-	
	nizzare convegni, riunioni ed ogni altra manifestazione che	
	determini riunione di persone; potrà organizzare manifestazio-	
	ni sportive, viaggi ed ogni altra attività per il tempo libe-	
	ro; la gestione e manutenzione per conto proprio o per inter-	
	media-zione di strutture ricettive, impianti e servizi per lo	
	spettacolo, pubblici e privati, sia a carattere permanente che	
	stagionale, quali ostelli, cinema, teatri, sale da ballo, vil-	
	laggi turistici ed in generale luoghi in cui si svolgono atti-	
	vità culturali e ricreative, compresa inoltre la gestione di	
	impianti e spazi pubblicitari.	
	- Il trasporto di persone o cose per conto proprio e per conto	
	terzi;	
	- lavori edili in genere, sia civili che industriali;	
	- installazione - manutenzione - riparazione di impianti	
	idraulici, elettrici, elettronici, riscaldamento, condiziona-	
	mento aria, illuminazione stradale, depurazione piscine, irri-	
	gazione giardini, antincendio, sia civili che industriali;	
	- pulizia generale di edifici di ogni tipo, quali: uffici, ca-	
	se o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici e aree	
	esterne, quali aiuolo, giardini, piazzali, etc.;	
	- l'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione	
	aree verdi;	

	- cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);	
	- commercio al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, oggettistica, utensileria sia in esercizi di vicinato che tramite i canali e-commerce;	
	- gestione di bed and breakfast, affittacamere, alberghi, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, locali per la ristorazione collettiva, discoteche, locali da ballo, pub, paninoteche ed esercizi pubblici in genere con somministrazione di alimenti e bevande.	
	- La società potrà acquistare, vendere, locare, gestire, istituire punti vendita in altre sedi e dare e ricevere aziende dello stesso settore.	
	- Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci, partecipando ed organizzando convegni, viaggi d'istruzione e ogni altra attività;	
	- partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbliche amministrazioni, cooperative e loro consorzi;	

	- aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e de-	
	finiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che	
	si propongono iniziative ed attività mutualistiche e coopera-	
	tivistiche.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di atti-	
	vità che la legge riserva a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	

	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	
	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	
	trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvv-	
	igionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamen-	

te o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 6

La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie prevedono a favore delle Società Cooperative.

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 8

SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità personali e professionali, siano in grado di contribuire all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano apportare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero

	necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al	
	30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche pro-	
	fessionalità possano, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una presta-zione	
	ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i	
	soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in	
	natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavo-	
	ratori svantaggiati.	
	- I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	- I soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipan-	
	do a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli	
	effetti della Legge 381/1991.	
	- Tale categoria di soci deve essere iscritta in un apposito	
	libro dei soci ed il loro numero non può superare il 50% (cin-	
	quanta per cento) del numero complessivo dei soci e, in quanto	
	soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del nu-	
	mero minimo per costituire la base sociale della cooperativa.-	
	Ai soci volontari non va applicato alcun contratto collettivo	
	di lavoro subordinato ed autonomo, fatta eccezione delle norme	

	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	- Ad essi va corrisposto solo il rimborso delle spese effettiva-	
	vamente sostenute, documentate e deliberate preventivamente o	
	approvate successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e	
	private.	
	- Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza è regolata a	
	norma di legge;	
	- Categoria speciale di soci - socio in prova.	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà,	
	in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci la-	
	voratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	

	ratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente	
	statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-	
	re in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	
	nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della coope-	
	rativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di alme-	
	no i due terzi dell'assemblea dei soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno un mese.	
	- Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente
	statuto:
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
	compagine societaria;
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-
	tà del suo inserimento nell'impresa.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-
	denti commi, é ammesso a godere dei diritti che spettano ai
	soci di cui al presente statuto.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.
	- Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni
	dei soci lavoratori.
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e ci-

	vico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie	
	spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare	
	rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la coopera-	
	tiva.	
	- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle	
	spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.	
	- Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	
	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	
	due terzi dell'assemblea dei soci.	
	- Il numero dei collaboratori non é sottoposto a restrizioni.	
	- I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono as-	
	sumere cariche elettive all'interno della cooperativa.	
	- Altre figure:	
	- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività simili	
	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	
	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	
	le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative	
	vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-	
	zione.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	

stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 9

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;

b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente statuto;

e) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammissione alla cooperativa;

e) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.;

Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente, oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e

	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati	

	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) - se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci é quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 11	
	PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, pun-	
	to n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio	
	che non sia più in grado di prestare la propria opera lavora-	
	tiva.	

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, fax, e-mail, a mano alla cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 34.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-

	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	
	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax, e-mail;

ARTICOLO 14

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 15 BIS

FINANZIAMENTI

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie.

- I finanziamenti sono liberi.

ARTICOLO 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né

	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'auto-	
	rizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventa-	
	re socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-	
	stione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	

seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;

- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori;

= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini

	fiscali;	
	- il residuo alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 19	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 20	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,	
	tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ARTICOLO 21	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	

ARTICOLO 22

Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderogabili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 23

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 24

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d)- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e)- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto

	costitutivo.	
	Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assemblea-	
	re.	
	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla de-	
	terminazione del compenso degli Amministratori, del collegio	
	sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla	
	proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente	
	l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla	
	nomina e poteri dei liquidatori.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della	
	eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante af-	
	fissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali	
	della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso	
	termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento o a mezzo posta elettronica o fax o messaggio elet-	
	tronico whatsapp, facebook od altro social-network esistente	
	adottato dalla cooperativa.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo	
	amministrativo e di controllo.	

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 26

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, trasformazioni e fusione della società.

Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabile dalla legge.

ARTICOLO 27

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano

	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27 BIS	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	

	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	La cooperativa può essere amministrata un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il consiglio di amministrazione é composto da tre a nove mem-	
	bri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in	
	ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovven-	
	tori.	
	La durata in carica degli amministratori è stabilita nel ri-	
	spetto dei limiti fissati dall'art. 2542 del codice civile.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svol-	
	gere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli am-	
	ministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,	
	complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a	
	giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto	
	o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative,	
	salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territo-	
	riali.	
	Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite deli-	
	bera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi	
	vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì	
	il rimborso delle spese sostenute per conto della società	
	nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Pre-	

sidente.

ARTICOLO 29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 31

32 di 39

sue controllate. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapitare, anche via fax, posta elettronica e raccomandata a mano ai

consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi

prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,

in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano

informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consi-

glio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di in-

tende respinta.

ARTICOLO 33

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente

del Consiglio di Amministrazione, se debitamente autorizzato,

il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrino nell'og-

getto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio

di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spet-

tano al Vice Presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati,

gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della

Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono au-

torizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-

vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-

sciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tut-

ti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso

al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 34

ORGANO DI CONTROLLO

All'organo di controllo si applicano gli articoli 2543 e 2477 del codice civile.

Articolo 35

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Articolo 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.- Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 38

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 39

Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli or-

37 di 39

ni, esercitare il recesso.

Articolo 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dall'atto co-
stitutivo valgono le disposizioni di legge sulle società coo-
perative e in quanto compatibili, le norme che disciplinano le
società a responsabilità limitata.

F.TO PIGA GIUSEPPINA

F.TO DAGA ANTONIO

F.TO SIMONA PIGA

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.